

NEWSLETTER

N. 17 ANNO XI

01-15 ottobre 2025



In evidenza

TAR PIEMONTE, SEZ. II, 7 ottobre 2025, n. 1369 - Appalti pubblici - *L'imposizione di un margine minimo e massimo di ribasso sull'offerta viola la libertà economica e il principio della concorrenza nei contratti pubblici* - E' illegittima la clausola di gara che impone un limite inderogabile al ribasso economico nell'offerta, in quanto tale previsione comprime la libertà degli operatori economici di formulare proposte basate sulle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, ledendo i principi di concorrenza e trasparenza nelle procedure di affidamento pubblico. La sostenibilità dell'offerta deve essere verificata mediante il subprocedimento di accertamento dell'anomalia previsto dall'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e non mediante limiti rigidi stabiliti *ex ante*. Per tali ragioni, il Tar ha disposto l'annullamento dell'intera procedura di affidamento, con travolgimento dell'aggiudicazione e dei contratti stipulati ([Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della ricorrente](#)).

Appalti pubblici

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I quater, 13 ottobre 2025 n. 17553 - Appalti pubblici - *Sull'annotazione non interdittiva nel casellario informatico ANAC: pubblicità legale e discrezionalità delle stazioni appaltanti* - L'annotazione non interdittiva nel casellario informatico degli operatori economici non ha natura sanzionatoria, bensì assolve ad una funzione pubblicitaria, onde consentire alle stazioni appaltanti di acquisire le notizie utili sulle imprese operanti nel mercato dei contratti pubblici. L'annotazione nel casellario informatico delle informazioni ricevute da Anac, salvi i casi di manifesta infondatezza e/o inconferenza della notizia ovvero le ipotesi di incompletezza della iscrizione, serve solo a rappresentare alle stazioni appaltanti gli elementi necessari per poter valutare gli offerenti in gara. Nessun effetto escludente automatico è ritraibile dalla mera annotazione, in sé non pregiudizievole (se esatta), posto che ogni decisione sul difetto dei requisiti di ordine generale ovvero in ordine alla ricorrenza di una causa di esclusione, è rimessa esclusivamente alle singole stazioni appaltanti che bandiscono le gare.

Detto altrimenti, l'iscrizione da parte di Anac è atto dovuto di pubblicità notizia che non produce alcun effetto interdittivo per l'impresa ai fini della partecipazione alle procedure di gara, essendo rimessa alle singole amministrazioni ogni decisione sulla integrità morale dei concorrenti. Il termine previsto per la segnalazione all'ANAC non è perentorio e la tardività può comportare al massimo l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ma non pregiudica l'efficacia dell'annotazione stessa. L'ANAC ha l'obbligo di verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e di garantire il contraddittorio, valutando l'utilità della notizia ai fini della corretta gestione del Casellario, senza sindacare il merito della vicenda sottostante.

TAR MARCHE, SEZ. I, 11 ottobre 2025, n. 748 - Appalti pubblici
- *Sul termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione per il ricorso avverso l'oscuramento delle offerte nelle procedure di gara* - In tema di diritto di accesso agli atti di gara, l'art. 36, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali, gli atti e le informazioni rilevanti devono essere resi disponibili, tramite la piattaforma digitale della stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, a tutti i candidati non esclusi. Le decisioni della stazione appaltante sull'eventuale oscuramento di parti di tali offerte sono impugnabili con ricorso notificato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Il termine decorre in modo inderogabile dalla comunicazione stessa e si applica anche quando l'ostensione sia parziale o assente, in quanto tale situazione equivale ad un oscuramento totale. La finalità di questo termine stringente è quella di accelerare e rendere certe le procedure di ricorso, evitando dilazioni che possano rallentare l'intero procedimento di gara. Il rito specializzato previsto è dunque "super accelerato", con udienze fissate d'ufficio e decisioni emesse in tempi brevi, per garantire la tempestiva conclusione del contenzioso. In caso di mancato rispetto di tali termini, il ricorso è da considerarsi irricevibile, fermo restando il diritto delle parti di agire nel rispetto delle scadenze previste.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 10 ottobre 2025, n. 7984 - Appalti pubblici
- *Sulla disponibilità del centro di cottura nel servizio di refezione: requisito di esecuzione e non di partecipazione* - I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente al momento della presentazione dell'offerta, mentre i requisiti di esecuzione costituiscono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto. La lex specialis può tuttavia prevedere che alcuni requisiti di esecuzione assumano rilievo già nell'offerta, talvolta con carattere essenziale ai fini della valutazione tecnica. La disciplina concreta dei requisiti di esecuzione deve ricavarsi dalla lex specialis che, in un'ottica pro-concorrenziale e di ragionevolezza, può limitarne la natura a mera disponibilità, senza ulteriori oneri dimostrativi ai fini dell'ammissione alla gara. In tali ipotesi, il requisito configura un elemento di esecuzione e non di partecipazione. Nel caso di specie, riguardante un appalto per il servizio di refezione scolastica, la lex specialis non prevedeva alcun criterio valutativo collegato al centro di cottura né imponeva che la disponibilità di tale requisito dovesse essere documentata a pena di esclusione in sede di offerta, né che dovesse essere comprovata con titoli dimostrativi specifici o in momenti particolari della procedura. L'insieme di tali elementi induce a qualificare la disponibilità del centro di cottura, pur rilevante quale aspetto caratterizzante l'offerta, come requisito di esecuzione, assumendo dunque rilevanza soltanto quale condizione per la stipulazione del contratto e non per l'ammissione alla gara stessa.

TAR SARDEGNA, SEZ. I, 3 ottobre 2025, n. 793 - Appalti pubblici - *Discrezionalità, obbligo di motivazione nell'affidamento diretto e sindacato di legittimità del giudice amministrativo* - Nelle procedure di affidamento diretto ex d.lgs. 36/2023, la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta dell'operatore economico, pur se esercitata anche dopo interpello di più operatori, è sempre soggetta all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 17, c.2, la quale deve assumere forma compiuta e supportare le ragioni della decisione in modo da renderla immune da sindacati di illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza da parte del giudice amministrativo. Nel caso di specie, la Commissione, peraltro, non si è limitata a preferire l'offerta della controinteressata -cosa che avrebbe potuto legittimamente fare anche in presenza di un minor ribasso - ma ha disposto l'esclusione della ricorrente basandosi su molteplici ragioni contestate dalla stessa alla luce della *lex specialis* e della documentazione presentata in gara. In tale contesto, pertanto, rientra nell'ambito del sindacato di legittimità esercitato dal Collegio la verifica della fondatezza delle doglianze avanzate dall'esponente e l'apprezzamento circa l'effettiva sussistenza dei profili di travisamento fattuale, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà prospettati dalla società, profili che avrebbero condotto l'amministrazione ad escludere in radice la possibilità di un apprezzamento tecnico-economico dell'offerta presentata dalla ricorrente.

TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, 1° ottobre 2025, n. 6508 - Appalti pubblici - *Sull'iscrizione nella White List e valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa: principi e motivazione del diniego* - L'iscrizione nella "white list" dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose è regolata dagli stessi principi dell'interdittiva antimafia, con l'obiettivo di tutelare l'ordine pubblico economico, la concorrenza e il buon andamento della P.A. Il Prefetto valuta vari elementi indiziari, secondo una tipizzazione giurisprudenziale, quali anomalie nella gestione dell'impresa, rapporti familiari o di amicizia con esponenti di clan, misure di prevenzione applicate, e sentenze anche non penali che evidenzino possibili contaminazioni mafiose. Inoltre, la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa è basata su un ragionamento induttivo e probabilistico, che richiede indizi gravi, precisi e concordanti, non la certezza giudiziaria penale. Pertanto, nel caso di specie, è legittimo il diniego di iscrizione nella white list in quanto poggia su un quadro indiziario grave e robusto, senz'altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione. Nella motivazione del diniego impugnato sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria che rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, desumibile dalla riconducibilità dell'ente a componenti del Clan tramite vari collegamenti.